

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA PROFILI REGIONALI

ABRUZZO Delibera di Giunta Regionale n. 2467 del 03.07.96	<p><i>Non sono previsti sconti per la frequenza di corsi di formazione</i></p>
BASILICATA Deliberazione Di Giunta Regionale del 22/01/2001, n. 100	<p>Per attività non occasionale si intende alternativamente: a) l'avere svolto almeno tre misurazioni riconducibili alla lett. a) 4° comma art.2 del D.P.C.M. 31.3.1998 per ogni anno di attività (4 o 2 anni rispettivamente per i diplomati e per i laureati) oltre ad ulteriori prestazione, quali ad esempio le misurazioni effettuate ex D. L.vo n. 277/91 che hanno valenza integrativa; b) l'avere svolto almeno una prestazione riconducibile alle lett. b) e/o c) 4° comma art. 2 del D.P.C.M. 31.3.1998 nell'arco dei 4 o 2 anni di attività richiesta nonché una misurazione per ogni anno riconducibile alla lett.a) 4° comma art.2 dello stesso decreto.</p>
CALABRIA Delibera Giunta Regionale del 06/10/2008, n. 722	<p>Per il raggiungimento del periodo di due o quattro anni, richiesto dalla normativa ai fini della qualificazione di tecnico competente in acustica, saranno ritenute valide le attività a titolo di esercitazioni pratiche, nell'ambito di corsi universitari di perfezionamento e/o master per laureati e nei corsi di formazione post diploma di elevato livello tecnico-scientifico, attestati da Università o altre strutture pubbliche o private accreditate livello regionale.</p> <p>Si considera non occasionale l'attività complessivamente svolta in un periodo di due anni se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Il punteggio annuale di ciascun anno di riferimento è maggiore o uguale a 20 Il punteggio annuale di uno dei due anni di riferimento è maggiore o uguale a 20 essendo, al contempo, quello del restante anno maggiore o uguale a 10 Il punteggio annuale di uno dei due anni di riferimento è maggiore o uguale a 20 essendo, al contempo, il punteggio dell'altro anno maggiore di zero e la somma dei punteggi annuali dei due anni di riferimento maggiore o uguale a 40.
CAMPANIA Deliberazione Regionale 24/04/2003, n. 1537	<p>Le attività saranno ritenute valide anche se svolte a titolo di esercitazioni pratiche, nell'ambito di corsi universitari di perfezionamento e/o master per laureati e nei corsi di formazione post diploma di elevato livello tecnico-scientifico, attivati da università o da altre strutture pubbliche o private accreditate a livello regionale, subordinatamente al rispetto degli adempimenti di cui al successivo punti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le attività svolte a titolo di esercitazioni pratiche, nell'ambito di corsi universitari di perfezionamento e/o master per laureati e nei corsi di formazione post diploma, i relativi elaborati dovranno essere firmati, oltre che dall'interessato, anche da un docente del corso, in possesso del riconoscimento di << tecnico competente>>; - Presentazione attestato di frequenza a corsi universitari di perfezionamento e/o master per laureati e nei corsi di formazione post diploma (obbligatorio per coloro che presentano lavori svolti a titolo di esercitazioni pratiche nei corsi universitari di perfezionamento e/o master per laureati o nei corsi di formazione post diploma); - Presentazione di qualsiasi altro documento possa risultare utile a dimostrare l'esperienza acquisita dal richiedente nel campo dell'acustica ambientale, ivi comprese le attestazioni rilasciate da Enti pubblici e/o privati.
EMILIA ROMAGNA Deliberazione della Giunta Regionale 25/02/2013, n. 191	<p><u>Equiparazione</u>, ai fini del riconoscimento della figura professionale di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, <u>la frequenza ed il superamento con profitto di un corso universitario di formazione</u> della durata minima di 300 ore, con la previsione di una quota di ore di stage, pratica o altra modalità che può oscillare dal 20 al 40% del monte ore complessivo, con un massimo di assenze consentite del 20% del monte ore complessivo, <u>allo svolgimento di attività non occasionale nel campo dell'acustica ambientale</u> per la durata richiesta dall'articolo 2, comma 7 della legge n. 447/1995. Viene stabilito che sia riconosciuta una riduzione della durata delle ore di didattica ai laureati in specifici indirizzi, in funzione degli insegnamenti di acustica applicata presenti nei loro piani di studio, ferma restando la quota di ore formative riservate allo stage.</p>
FRIULI VENEZIA GIULIA	<p><i>Non sono previsti sconti per la frequenza di corsi di formazione</i></p>

Deliberazione della Giunta Regionale 06/06/1997, n. 1690	
LAZIO Det. 28 marzo 2007, n. 1367	<p>Al fine di conseguire il completamento del periodo di svolgimento di attività non occasionale è inoltre considerata valida la partecipazione a corsi di perfezionamento e/o master per laureati e corsi di formazione post diploma, attivati da Università o da altre strutture pubbliche o private accreditate a livello regionale. I corsi dovranno però prevedere un numero di lezioni, in materia di acustica ambientale, non inferiore a 120 ore ed un numero di ore di pratica non inferiore al 30% del totale delle ore di lezione. Un solo anno di attività non occasionale svolta nel campo dell'acustica ambientale potrà essere coperto da un corso così articolato.</p>
LIGURIA Deliberazione della Giunta Regionale del 03.08.2012, n. 986	<p>La frequenza di corsi universitari di perfezionamento per laureati ovvero di corsi di formazione professionale post-diploma per “tecnici acustici” (associati al superamento dei relativi esami) nei cui programmi siano previste attività teoriche e pratiche in tutti i campi dell'acustica, ed in particolare nel campo dell'acustica ambientale, della durata minima di 120 ore, di cui almeno 40 dedicate alle attività pratiche, saranno equiparati ad un anno di attività svolta nel campo dell'acustica.</p> <p>Inoltre, la Regione ritiene che possa considerarsi congrua, ai fini della specificazione del criterio della non occasionalità dell'attività svolta, l'effettuazione di prestazioni per un numero non inferiore a 6 all'anno.</p>
LOMBARDIA D.G.R. 06/08/ 2012, n. 3935	<p>Si considera non occasionale l'attività complessivamente svolta in un periodo di due anni se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Il punteggio annuale di ciascun anno di riferimento è maggiore o uguale a 20 Il punteggio annuale di uno dei due anni di riferimento è maggiore o uguale a 20 essendo, al contempo, quello del restante anno maggiore o uguale a 10 Il punteggio annuale di uno dei due anni di riferimento è maggiore o uguale a 20 essendo, al contempo, il punteggio dell'altro anno maggiore di zero e la somma dei punteggi annuali dei due anni di riferimento maggiore o uguale a 40. <p>Tra le attività ricomprese vi è:</p> <p>Frequenza di corsi post-diploma, corsi di formazione permanente, master, corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento e/o formativi di vario genere che comprendono l'acustica ambientale. Può essere fatta valere solo la partecipazione a corsi nei quali la durata minima delle attività didattiche riferite all'acustica ambientale è di 40 ore. Si attribuisce un punteggio di 0.5 punti per ogni 8 ore di corso. L'ammontare del punteggio conseguibile in un anno di riferimento con corsi può essere al massimo di 12.0 punti.</p>
MARCHE Deliberazione n. 1408 del 23/11/2004	<p>La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno non inferiori comunque a 180 ore complessive.</p> <p>Per attività nel campo dell'acustica ambientale si intende, in via indicativa, l'aver svolto prestazioni professionali relative ad almeno una delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ misurazioni in ambiente esterno ed abitativo e valutazione della conformità dei risultati ottenuti ai limiti di legge; ➤ proposte di zonizzazione acustica; ➤ relazione di piani di risanamento acustico; ➤ progettazione di interventi di bonifica in campo rustico; ➤ attività di controllo relative alla redazione dei piani di risanamento acustico; ➤ l'esecuzione di studi di valutazione di impatto acustico; ➤ redazione di relazioni previsionali di clima acustico. <p>Le attività di cui sopra saranno ritenute valide anche se svolte titolo di attività di formazione e di esercitazioni pratiche nell'ambito di corsi di perfezionamento per laureati e corsi di formazione post diploma di elevato livello tecnico scientifico in acustica ambientale attivati da Università o da altre strutture pubbliche o private.</p>
MOLISE	
PIEMONTE D. Dirig. 19/04/2010, n. 259	<p><u>Normativa</u></p> <p>Non sono previsti sconti per la frequenza di corsi di formazione</p>

DGR 07/04/2010, n. 7-13771	
PUGLIA	
SARDEGNA Delibera Giunta Regionale del 14/11/2008, n.62/9	<p>Si riportano in via indicativa alcune tipologie di prestazioni in materia di acustica ambientale, così come individuate nel DPCM 31/3/1998, utili ai fini del riconoscimento del titolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica; • proposte di zonizzazione acustica; • redazione di piani di risanamento. <p>Si riportano altresì le ulteriori prestazioni che l'Amministrazione Regionale considera utili ai fini del riconoscimento del titolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • redazione di tesi di laurea a carattere sperimentale nonché dottorato di ricerca post-universitario nell'ambito dell'acustica ambientale; • insegnamento nel campo dell'acustica ambientale svolto a livello universitario; • partecipazione a corsi di specializzazione e master in acustica ambientale purchè accompagnati da certificazione attestante il superamento di un esame finale; • certificazione di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici; • o documentazione di impatto acustico e clima acustico.
SICILIA D.A. n. 41/GAB	<p>Al fine di offrire la possibilità di espletare un'attività formativa computabile anche al raggiungimento dei periodi di attività utili all'ottenimento dell'attestato di Tecnico competente in acustica, ex art. 2 della L. n. 447/95 la Regione Siciliana per il tramite di ARPA Sicilia può organizzare corsi di qualificazione in acustica ambientale.</p> <p>Coloro che parteciperanno proficuamente ai corsi dovranno effettuare un tirocinio della durata di almeno tre mesi annui al fine di raggiungere il periodo utile previsto dall'ex art. 2 della L. n. 447/95.</p>
TOSCANA Decreto dirigenziale n. 5505 del 21/11/2008	<p>A seguito dello svolgimento del corso di formazione <i>obbligatorio</i> e del superamento del connesso esame finale, sarà riconosciuto un periodo di 12 mesi di attività non occasionale svolta nel campo dell'acustica ambientale, equivalente ad un anno di quelli previsti al punto 1.2 del Decreto Dirigenziale Regione Toscana n°1536/96; tale periodo, non sommabile a ulteriori corsi analoghi, dovrà essere integrato con periodi di affiancamento operativi mediante effettuazione di stage pratici formativi in materia di acustica ambientale presso enti o strutture aventi in organico tecnici abilitati e/o in affiancamento diretto a professionisti abilitati.</p>
PROVINCIA DI BOLZANO Delibera 20/05/2014, n. 577	<p>La relativa esperienza professionale può essere acquisita nei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività in proprio nel campo dell'acustica ambientale; • collaborazione con un tecnico già iscritto nell'elenco provinciale; • attività presso le strutture pubbliche. <p>La partecipazione a corsi formativi sostituisce l'attività in campo dell'acustica ambientale nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 ore = un anno • 180 ore = due anni. <p>Per attività nel campo dell'acustica ambientale si intende, in via indicativa, l'aver svolto in maniera non occasionale almeno una delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività e compiti ai sensi della LP n. 20/2012; - misure di rumore in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed elaborazione di eventuali progetti di bonifica; - valutazioni di impatto e clima acustico; - redazione di PCCA; - redazione della mappatura acustica ai sensi del D.Lgs. n. 194/2005; - predisposizione degli elaborati tecnici relativi al Piano d'Azione ai sensi del D.Lgs. n. 194/2005; - Misure e determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici; - Misure e redazione di relazioni per i luoghi d'intrattenimento danzante ai sensi del DPCM n. 215/1999; - redazione dei piani di risanamento acustico.
PROVINCIA DI TRENTO	Il superamento con profitto dei corsi formativi della durata minima di 60 ore ai sensi della deliberazione della giunta provinciale del 18 luglio 2001 numero 1000 cinquecento 35 e conteggiato con un anno di attività svolta nel campo dell'acustica per i laureati o i possessori

Provvedimento del tutto dell'agenzia del 28/9/2011, n.110	<p>di diploma universitario e come due anni di attività svolta per i diplomati il superamento con profitto di corsi formativi della durata minima di 120 ore e la predisposizione da parte del candidato di un elaborato relativo allo studio avvocato reali inerenti l'attività nel campo della 1535, allo svolgimento dell'attività svolta nel campo dell'acustica.</p>
UMBRIA Deliberazione della Giunta Regionale 16/05/2002, n. 578	<p>Al fine del riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica ambientale, il richiedente dovrà comprovare un'con documentazione di aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo della dell'acustica ambientale da almeno quattro anni si è diplomato o da almeno due anni titolare di diploma universitario e nove. Tali condizioni minime saranno, in via generale, considerate soddisfatte se, tenuto conto della durata rilevanza delle prestazioni, sarà stato svolto un lavoro significativo nel campo dell'acustica ambientale o tre lavori di valenza integrativa, come precedentemente specificati, per ogni anno richiesto dalla norma.</p>
VALLE D'AOSTA Deliberazione della Giunta regionale del 16/10/2009, n. 2868	<p>Possono presentare la domanda per l'inserimento nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) siano in possesso di un diploma universitario o diplomi di laurea ad indirizzo scientifico, compresi quello in ingegneria ed architettura, con almeno due anni di attività svolta, in maniera non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale; b) siano in possesso di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, compreso quello di maturità scientifica, con almeno quattro anni di attività svolta, in maniera non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale; c) siano in possesso di un attestato di frequenza ad un corso in acustica ambientale di almeno 128 ore per i soggetti in possesso di laurea ad indirizzo scientifico (compresi quello in ingegneria ed architettura) e di almeno 144 ore per i soggetti in possesso di scuola media superiore ad indirizzo tecnico (compreso quello di maturità scientifica) i cui contenuti minimi sono definiti all'allegato B.
VENETO Decreto n. 52 del 13/02/2008 all. a)	<p>Le conoscenze necessarie all'esercizio dell'attività di tecnico competente possono essere acquisite attraverso l'affiancamento a tecnici regolarmente iscritti all'elenco regionale e/o attraverso l'attività svolta alle dipendenze delle strutture pubbliche territoriali anche con periodi di stage e/o frequenza volontaria e/o - in parte - attraverso percorsi formativi quali corsi universitari di perfezionamento per laureati e corsi di aggiornamento post diploma di elevato livello tecnico-scientifico che possiedano le caratteristiche definite nell'Allegato B della presente delibera. Un corso annuale della durata minima di 180 ore viene conteggiato come un anno di attività svolta nel campo dell'acustica per i laureati e come due anni di attività svolta nel campo dell'acustica per i diplomati.</p>